

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 40/C

N. 41/C

N. 42/C

(2005/2006)

Riunioni del

6 marzo 2006

9 marzo 2006

20 marzo 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C – RIUNIONE DEL 6 MARZO 2006

1. APPELLO DEL CALCIATORE ZIMBARDI DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.01.2006)

Con provvedimento del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato sul Com. Uff. n. 22 del 22 dicembre 2005, è stata inflitta al calciatore Zimbardi Dario, tesserato per la S.S.Romulea, la sanzione della squalifica fino al 27 dicembre 2007, avendo egli, nel corso della gara, rivolto all'arbitro una frase ironica, a seguito della concessione di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria e, essendo stato richiamato dal direttore di gara, prima si girava dandogli le spalle e si allontanava in modo irrispettoso, e dopo, all'arbitro, che lo inseguiva, sferrava, senza voltarsi, una gomitata che attingeva il direttore di gara al lato sinistro del volto, vicino ad un occhio, procurandogli un lieve dolore momentaneo.

Proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento, il Giudice Sportivo di 2° Grado lo accoglieva parzialmente riducendo la squalifica di Zimbardi Dario dal 27 dicembre 2007 al 31 ottobre 2006 a far data dal Com. Uff. n. 22 del 22 dicembre 2005.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso lo Zimbardi deducendo, a sostegno del gravame proposto, l'eccessività della sanzione irrogatagli e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.

In particolare, ha chiesto:

- l'annullamento della decisione del 1° giudice e la riforma di quella del Giudice Sportivo di 2° Grado,
- la riduzione della squalifica,
- il rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per esaminare in contraddittorio l'arbitro su quanto accaduto,
- di partecipare all'udienza fissata per la discussione.

Osserva la Commissione che il proposto ricorso va rigettato in quanto le modalità del fatto, quali emergono dal referto arbitrale, dalla relativa integrazione e dalle dichiarazioni rese dallo Zimbardi in questa sede (dove ha ammesso di avere rivolto all'arbitro una frase ironica), inducono ragionevolmente e fondatamente a ritenere che lo Zimbardi abbia volontariamente colpito al volto con una gomitata il direttore di gara.

Appare, infatti, non condivisibile ed addirittura del tutto risibile, perchè in contrasto con le modalità di accadimento del fatto (quali riferite dal direttore di gara), la labiale giustificazione fornita dall'interessato secondo il quale, nel girarsi su sè stesso, avrebbe perso l'equilibrio agitando le braccia e così avrebbe colpito involontaria-

mente l'arbitro che gli stava alle spalle.

Al riguardo, non può ragionevolmente condividersi, peraltro, l'affermazione, che appare apodittica, contenuta nella decisione ricorso, secondo cui "... l'azione del giocatore potrebbe verosimilmente rientrare nel caso fortuito...", in quanto basata su supposizioni o presunzioni che non sono giustificate dalle modalità del fatto quali si desumono inequivocabilmente dagli atti e trovano conferma nel contesto in cui si sono svolti, apparendo, al contrario, del tutto verosimile che lo Zimbardi, innervosito dalla decisione tecnica adottata dall'arbitro e infastidito dall'atteggiamento dello stesso, il quale intendeva richiamarlo ad un comportamento corretto, abbia compiuto il deplorabile gesto denunciato dal direttore di gara.

Va, invece, condivisa la decisione con la quale il Giudice di 2° Grado ha sensibilmente ridotto la sanzione della squalifica irrogata allo Zimbardi, considerato che, da un lato, il calciatore ha tenuto una condotta irrispettosa dapprima e subito dopo violenta nei confronti del direttore di gara, e, per altro verso, quest'ultimo non ha subito gravi conseguenze, sul piano fisico, a seguito del comportamento censurabile dello Zimbardi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Zimbardi Dario e dispone incamerarsi la tassa versata.

2. APPELLO DELL'U.S. COLFELICE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 AL SIG. FIORE ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 58 del 26.01.2006)

L'U.S. Colfelice, partecipante al Campionato di 2° Categoria, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 58 del 26 gennaio 2006, che aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in relazione alla gara Caira/Colfelice del 18 dicembre 2005, era stata comminata la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2007 a Fiore Antonio, allenatore dell'U.S. Colfelice, per avere, a fine gara, afferrato l'arbitro Campana Emanuele per i capelli, tirandoli con forza e procurandogli intenso dolore.

Osserva, preliminarmente, la Commissione che la reclamante ha riproposto in questa sede lo stesso motivo posto a fondamento del ricorso avanzato alla Commissione Disciplinare e cioè che l'autore del gesto sarebbe stato non l'allenatore Fiore Antonio ma il Sig. Protano Antonio, assistente dell'arbitro per la stessa reclamante.

Pertanto, essendo stato proposto dalla ricorrente un motivo che implica valutazioni in ordine all'accertamento del fatto, non potendosi rimettere in discussione quanto già deliberato nei due precedenti gradi di giudizio, la C.A.F, in applicazione del disposto dell'art. 33 comma 1 C.G.S., non può che dichiarare inammissibile il reclamo e disporre l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Colfelice di Colfelice (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ADAMO GORI E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART.2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 33/C del 06.02.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 337 del 13 gennaio 2006 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, chiamata a pronunciarsi nei confronti di Adamo Gori, dirigente della A.S. Cesena Calcio a Cinque, e di questa società a seguito del deferimento del Procuratore Federale per violazioni traenti origine dall'impiego del calciatore Goradz Drobnic, calciatore non avente titolo perché non tesserato, infliggeva al Gori l'inibizione per la durata di mesi sei ed alla società l'ammenda nella misura di €. 2.000,00.

Avverso detta decisione proponeva appello l'A.S. Cesena Calcio a Cinque, appello che la C.A.F. rigettava.

La decisione della C.A.F., pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 6.2.2006, viene ora appellata per revocazione dalla A.S. Cesena Calcio a Cinque.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura di revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 35 C.G.S..

Quanto prospettato non rientra in alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per poter giustificare il giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. Cesena Calcio a Cinque di Cesena e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE DISPOSTO DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005)

Con reclamo inviato il 26.1.2006, la Salernitana Sport S.p.A. impugnava il provvedimento con cui la Commissione Tesseramenti, a conferma del Com. Uff. n. 21 del 17 agosto 2005 della Lega Nazionale Professionisti, aveva respinto il ricorso avverso la decisione con cui a seguito della non ammissione al Campionato di competenza dell'odierna reclamante, erano stati svincolati d'autorità i giovani di serie tesserati presso la predetta società, allegando inesatta applicazione delle norme vigenti al riguardo.

Il reclamo non può trovare accoglimento: il comma 2 dell'art. 106 N.O.I.F. stabilisce che i calciatori giovani possono essere sciolti dal vincolo in caso di rinuncia da parte della società al vincolo, ovvero di inattività o di esclusione della società stessa.

L'art. 110 successivo prevede l'ipotesi di mancata iscrizione o dell'esclusione della società dal campionato di competenza, stabilendo che tutti i calciatori già

tesserati per la stessa siano svincolati d'autorità; non può essere revocato in dubbio che detta norma si applichi anche ai calciatori "giovani di serie" se non altro in quanto costoro sono a tutti gli effetti calciatori tesserati per società professionistiche, pur se con uno speciale vincolo di addestramento.

Da tanto consegue che l'art. 110 non regola una situazione diversa da quella prevista dall'art. 106, ma introduce invece una specifica disciplina per una delle fattispecie elencate in quest'ultima norma.

Il riferimento esclusivo all'art. 110 N.O.I.F. contenuto nel provvedimento di esclusione dal campionato di competenza della Salernitana Sport risulta pertanto corretto ed immune da vizi, come pure esente da violazioni applicative è il conseguente provvedimento di svincolo di tutti i calciatori professionisti e giovani di serie già tesserati per la stessa società, dato che non emerge dal provvedimento federale alcuna espressa deroga.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Salernitana Sport di Salerno e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DELL'A.S.D. INTERCOMUNALE COLLESALVETTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIVORNO NORD PONTINO/INT.LE COLLESALVETTI DEL 5.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.34 del 02.02.2006).

Con reclamo ritualmente proposto dal G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. avverso la regolarità della gara contro la soc. Intercomunale Collesalvetti SRL del 5.11.2005, valida per il Campionato Juniores Provinciale, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Livorno confermava il risultato acquisito sul campo e cioè 2 – 1 per la soc. Intercomunale Collesalvetti SRL..

Il reclamo si fondava sulla affermazione che l'arbitro avrebbe reso, a fine gara, al capitano della Società reclamante di avere commesso un errore tecnico nel decretare un rigore che aveva determinato il risultato finale della gara.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 17/2005 il Giudice Sportivo, preso atto che il referto di gara non conteneva alcuna menzione del fatto reclamato, rigettava il reclamo con il richiamo al disposto di cui all'art. 24, comma 3, C.G.S..

Avverso questa delibera proponeva rituale e tempestivo gravame il G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. che, riproponendo le argomentazioni già svolte, rilevava che l'arbitro aveva riconosciuto il suo errore anche alla presenza dell'osservatore A.I.A..

La competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, previa acquisizione dei chiarimenti richiesti all'arbitro il quale aveva confermato di avere commesso l'errore denunciato, in accoglimento del gravame proposto disponeva la ripetizione della gara ex art. 12, comma 4, lett. c), C.G.S. e disponeva la restituzione della tassa versata (v. C.U. n. 34 del 2 febbraio 2006).

Osservava la Commissione Disciplinare che la decisione assunta dall'arbitro di concedere il calcio di rigore, in luogo della punizione a due in area, aveva avuto influenza sullo svolgimento della gara che si era conclusa col risultato di 2 – 2, ottenuto proprio per effetto della realizzazione del calcio di rigore; ciò aveva alterato l'esito della gara determinando uno svolgimento irregolare.

Avverso questa delibera ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Intercomunale Collesalvetti SRL la quale ha eccepito che la Commissione Disciplinare, quale Giudice di secondo grado, non era competente a deliberare nel merito bensì sulla ammissibilità del reclamo stesso dichiarato, peraltro, inammissibile dal Giudice Sportivo; concludeva, quindi, per l'annullamento della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare ed il ripristino della delibera di prime cure.

Rileva, preliminarmente, la C.A.F. che, ex art. 25 n. 2 C.G.S., la Commissione Disciplinare è competente a giudicare in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, salvo, il che non è, quanto previsto dall'art. 40, comma 1, C.G.S..

Osserva, altresì, che nel caso di specie l'arbitro, per sua seppur tardiva esplicita ammissione, ha dichiarato di avere commesso un errore tecnico che ha concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco (v. C.U. C.A.F. n. 32/C – 10.5.1990 – App. U.S. Baiso).

A questa stregua del tutto corretta appare la delibera impugnata che, pertanto, deve essere confermata, con correlativo rigetto del gravame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla A.S.D. Intercomunale Collesalvetti SRL di Collesalvetti (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO PER REVOCAZIONE DELL'A.L. RARI NANTES SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.L. RARI NANTES SIRACUSA/SOMMATINO DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell'8.02.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 dell'8 febbraio 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla A.L. Rari Nantes Siracusa avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, chiamato a pronunciarsi in merito all'interruzione della gara Sommatino Calcio - A.L. Rari Nantes Siracusa del 15.1.2006 per le manifestazioni di intemperanza addebitabili ad alcuni tesserati della squadra di casa, aveva dato atto della regolarità della gara e dell'impossibilità di infliggere alla soc. Sommatino la richiesta sanzione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 33 del 26 gennaio 2006).

Osservava la Commissione che *quanto enunciato e descritto nelle difese della Società appellante non trova alcun riscontro sia nel referto arbitrale che nei rapporti allegati, i quali, nel descrivere dettagliatamente e scrupolosamente quanto accaduto nel terreno di gioco rilevavano ... che, dopo la sospensione della partita la stessa riprendeva regolarmente.* Da qui, come già osservato, il rigetto del reclamo.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che, rilevata la mancanza o l'insufficienza di motivazione nonché un esame mancante o insufficiente in ordine a punti decisivi della controversia, riproponeva gli argomenti già sottoposti all'esame della Commissione Disciplinare richiamando l'attenzione sul fatto, in estrema sintesi, che quanto verificatosi ad opera di un dirigente della soc. Sommatino e di otto sostenitori di questa, aveva pregiudicato il regolare svolgimento della gara che,

dal 20° del secondo tempo, era proseguita pro forma. Chiedeva, pertanto, la totale riforma della decisione impugnata e che fosse inflitta alla soc. Sommatino la sanzione della perdita della gara.

L'appello della A.L. Rari Nantes Siracusa non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia *per violazione o falsa applicazione* delle norme federali espressamente richiamate che *per omessa ... motivazione su un punto decisivo della controversia*. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) *mancata o insufficiente motivazione* da parte della Commissione Disciplinare o il presunto mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (mere espressioni di stile che, in difetto di argomenti a sostegno, non valgono certo a far divenire ammissibile un appello che ammissibile non è); al di là di generiche affermazioni di stile, si stava osservando, la A.L. Rari Nantes Siracusa non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa valutazione da dare allo svolgimento della gara dal 2° del secondo tempo in avanti in conseguenza del comportamento tenuto da un dirigente della società ospitante e da suoi otto sostenitori. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro, alla luce del rapporto dell'arbitro e dei relativi allegati) in forza dei quali la gara a partire dal 20° del secondo tempo sarebbe andata avanti pro forma.

Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione *venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello della soc. Rari Nantes Siracusa non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *altre materie normativamente previste*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.L. Rari Nantes Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

7. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL TARANTO SPORT AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SU CONTROVERSIA PASSIATORE FRANCESCO/ TARANTO SPORT S.R.L. (Decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 15/C.A. del 3.02.2006)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come innanzi proposto dal Taranto Sport S.R.L. di Taranto in attesa delle motivazioni integrali del Collegio Arbitrale.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2006

1. APPELLO S.S. ARTIGLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARTIGLIO/PROMANO DEL 18.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del 20.1.2006)

Con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Provinciale di Perugia n. 24 del 21 dicembre 2005, il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Artiglio-Promano del 18.12.2005, sospesa dall'arbitro al minuto 46° del I° tempo per violenze e minacce patite dallo stesso ad opera di tesserati della Soc. Promano, infliggeva a quest'ultima la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché quella dell'ammenda nella misura di euro 180,00. Contestualmente infliggeva all'allenatore del Promano Consigli Riccardo la squalifica fino al 30.6.2006 per comportamento violento e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Avverso detta decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l'A.S. Promano la quale deduceva che le "condizioni di sicurezza" e "i margini di serenità personale" connessi alla conduzione di una gara debbono essere obiettivamente valutate e non possono discendere da una stima personale dell'arbitro non riferibile a dati certi cui legare detta valutazione. Precisava, nella specie, che la situazione determinatasi a seguito dell'aggressione dell'arbitro da parte dell'allenatore Consigli poteva considerarsi risolta con l'espulsione dello stesso allenatore onde la gara poteva essere regolarmente proseguita, tant'è che lo stesso direttore di gara non aveva inflitto altre sanzioni ai giocatori che pure, a suo dire, lo avevano accerchiato, limitandosi ad annunciare di ritenere la gara conclusa "per scarsa sicurezza". Concludeva perché l'incontro venisse ripetuto e la squalifica dell'allenatore Consigli ridotta, in quanto il comportamento di quest'ultimo era stato dettato da intenti protestatari piuttosto che da una reale volontà di aggressione.

Con delibera pubblicata nel C.U. n.57 del Comitato Regionale Umbria del 20 gennaio 2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, dopo aver ascoltato l'arbitro, con motivazione succinta, aderiva alla richiesta del reclamante, e disponeva la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica all'allenatore Consiglio Riccardo.

Detta decisione veniva tempestivamente impugnata dalla S.S. Artiglio che inviava alla C.A.F. un articolato ricorso evidenziando:

- A) L'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Promano per violazione dell'art.29 C.G.S. per inosservanza della norma che prevede, a pena d'inammissibilità, l'invio di copia del reclamo all'eventuale controparte.

- B) Erronea applicazione dell'art.64 comma 2 delle N.O.I.F. in quanto l'arbitro, nella sua decisione di sospendere la gara, si era attenuto con scrupolo alle indicazioni contenute nella norma medesima.
- C) Difetto di motivazione della Commissione Disciplinare la quale non aveva dato logico e comprensibile conto della propria decisione.

Concludeva in via preliminare per l'inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Promano alla Commissione Disciplinare; nel merito per la dichiarazione di illegittimità della impugnata delibera con conseguente ripristino di quella emessa dal Giudice Sportivo.

Questa C.A.F., premessa l'assoluta infondatezza del primo motivo di ricorso, posto che dagli atti risulta che l'A.S. Promano in pari data (31.12.2005) spedì il reclamo alla Commissione Disciplinare e copia dello stesso alla S.S. Artiglio (v. fogli 15 e 16) e quindi ottemperò alle prescrizioni contenute nel comma 5 dell'art.29 del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene rilevante, ai fini della propria decisione, il motivo concernente il difetto di motivazione della delibera della Commissione Disciplinare, in cui può ritenersi assorbito quello relativo alla corretta interpretazione dell'art.64 delle N.O.I.F.

Invero il citato art. 64 testualmente recita:” L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio”.

Dall'esegesi letterale della norma discende che la valutazione delle situazioni pregiudizievoli ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara appartengono all'arbitro.

Va aggiunto, in ogni caso, che il giudizio del direttore di gara deve essere congruamente motivato, all'evidente fine di evitarne l'arbitrarietà. Ciò significa che detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente riscontrabili, di talchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente motivata, non può non conseguire l'insindacabilità della decisione arbitrale di iniziare o far proseguire la gara.

Nella specie, dall'esame del referto arbitrale, documento da nessuno contestato, si evince: 1) che il direttore di gara, durante i minuti di recupero del 1° tempo, dell'incontro Artiglio-Promano del Campionato di 3° Categoria, veniva aggredito dall'allenatore del Promano, Consiglio Riccardo, il quale, entrato sul terreno di gioco lo spingeva con violenza per tre volte; 2) che contestualmente veniva accerchiato dall'intera squadra del Promano e raggiunto da calci senza peraltro riuscire ad individuare i responsabili; 3) che, espulso l'allenatore, questi si rifiutava reiteratamente di abbandonare il terreno di gioco e che infine, fatto ingresso negli spogliatoi, incontrava il Consigli il quale lo minacciava con le parole:” se ti metto le mani addosso ti stronco”.

Rispetto a tali fatti obiettivi l'arbitro maturò la decisione di sospendere la gara, decisione che verosimilmente divenne definitiva allorché fu aggredito verbalmente dallo stesso Consigli nell'atrio antistante gli spogliatoi; ciò si desume dal fatto che, subito dopo, convocò i dirigenti delle squadre e comunicò la propria decisione.

Nello stesso referto il direttore di gara ha giustificato il proprio operato con il timore per la propria incolumità e con il conseguente venir meno della necessaria serenità per condurre la gara.

Sulla scorta dei dati suesposti concernenti le violenze e le minacce patite, del tutto giustificata e comprensibile appare la preoccupazione dell'arbitro per la propria incolumità. E tale preoccupazione si appalesa ancor più condivisibile se si tiene nel giusto conto che la gara in questione si giocava senza assistenza della forza pubblica, in un campo di periferia, dove risulta abbastanza agevole l'eventuale ingresso di tifosi che avessero trovato sollecitazioni dal comportamento violento e sconsiderato dell'allenatore.

Svolte queste necessarie considerazioni si rileva come la Commissione Disciplinare, nel ribaltare la decisione del Giudice Sportivo abbia ritenuto affrettata e non giustificata la decisione dell'arbitro di sospendere la gara limitandosi a sottolineare:

- A) "che le condizioni di sicurezza, al termine del 1° tempo, erano garantite per quanto riguarda il comportamento del pubblico limitato a poche unità"
- B) "che il comportamento dell'allenatore, già espulso, non poteva costituire argomento per l'adozione di un provvedimento così grave".

Opina questa C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare, se non del tutto mancante di motivazione, si appalesa dotata di argomentazioni sintetiche, assolutamente insufficienti, non adeguate ed infine erronee per quanto attiene alla corretta applicazione dell'art.64 delle N.O.I.F..

Basterebbe a riguardo ribadire quanto in precedenza dedotto circa la legittimità

Non è, invero, comprensibile, quanto al punto sub A) come ed in quale modo la sicurezza potesse essere garantita dal fatto che il pubblico fosse numericamente limitato, dato che l'esperienza insegna come il pericolo per la incolumità delle persone possa promanare anche da un solo tifoso in tutte quelle situazioni dove le condizioni generali di sicurezza sono minimali o del tutto mancanti.

Ma a prescindere della non condivisibile affermazione della Commissione Disciplinare, si evidenzia come l'organo giudicante abbia trascurato del tutto sia le ragioni dedotte dall'arbitro a fondamento della sua decisione, sia la realtà all'interno della quale si è verificata la vicenda che ci occupa.

Ha trascurato, infatti, di considerare, come in precedenza dedotto, che il direttore di gara era stato fatto oggetto di aggressione fisica e da comportamenti minacciosi non solo da parte dell'allenatore, ma dall'intera compagine del Promano che lo accerchiò e colpì nel momento in cui il Consigli lo spingeva ripetutamente con le mani.

Ha trascurato, poi, di valutare che i fatti si erano svolti in un campo dove si disputano gare di terza categoria, mancanti della tutela della forza pubblica e dei presidi necessari per evitare l'ingresso di estranei sul terreno di gioco.

Se si fossero prese in considerazione le riferite circostanze probabilmente sarebbe parsa lecita e giustificata la prefigurazione dell'arbitro di ulteriori atti di violenza nei suoi confronti nell'ipotesi di una qualsivoglia decisione sfavorevole al Promano durante l'eventuale prosecuzione della gara.

Quanto al punto sub B) si osserva come l'allenatore, Consigli Riccardo, non solo

si rese responsabile di intollerabili atti di violenza, in ciò supportato dai suoi calciatori, ma non ottemperò all'ordine di espulsione trattenendosi nell'area antistante gli spogliatoi, a lui inibita, dove indirizzò all'arbitro la frase gravemente minacciosa: "se ti metto le mani addosso ti stronco", con ciò alimentando comprensibili timori del direttore di gara.

Con riferimento, infine, all'applicazione dell'art. 64 delle N.O.I.F, si ribadisce che la norma in questione, attribuisce all'arbitro la valutazione della situazione di pericolo e tale valutazione va rispettata ove la stessa sia ancorata a dati obiettivi e scevra da motivazioni personalistiche ed emozionali.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Artiglio di Fighille (Perugia), annulla l'impugnata delibera e ripristina le sanzioni disposte dal Giudice Sportivo. Ordina restituirsi la tassa versata.

2. APPELLO DELLA POL. ALTO MOLISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTO MOLISE/AESERNIA DELL'11.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 77 del 2.2.2006)

Con reclamo inviato al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, la S.S. Aesernia esponeva, con riferimento alla gara Pol. Alto Molise – A.S. Aesernia (giocata l'11.12.2005), che la società ospitante aveva utilizzato il calciatore Lombardi Andrea che risultava squalificato per una gara come da C.U. n.55 del 9 dicembre 2005.

Ciò posto e ritenuto che il Codice di Giustizia Sportiva prevede per tale irregolarità la perdita della gara chiedeva che la soc. Pol. Alto Molise venisse così sanzionata con l'assegnazione ad essa reclamante dei tre punti in classifica.

Il Giudice Sportivo investito della questione, convalidava il risultato conseguito sul campo, e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise competente a decidere ex art.42 comma 3 C.G.S..

La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n.77 del 2 febbraio 2006, accoglieva il reclamo della S.S. Aesernia e, per l'effetto, infliggeva alla Soc. Pol. Alto Molise la sanzione sportiva della perdita della gara giocata l'11.12.2005 con il punteggio di 0-3.

Quanto alle deduzioni della controparte, secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della S.S. Aesernia perché inviato ad organo incompetente ai sensi dell'art.29 comma 5 C.G.S., la Commissione opinava che, per giurisprudenza costante della C.A.F., in detta ipotesi, non può farsi luogo a dichiarazioni di inammissibilità.

Avverso tale delibera proponeva ricorso alla C.A.F. la Polisportiva Alto Molise, in persona del presidente p.t. De Filippis Fabio, il quale ribadiva la inosservanza dell'art. 29 comma 5 nella parte in cui si esplicita che tutti i reclami devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini di cui all'art.34, a pena di inammissibilità e concludeva per l'accoglimento del

ricorso e la conseguente riforma della delibera della Commissione Disciplinare.

Il ricorso è infondato.

Invero, il carattere tassativo delle disposizioni che disciplinano, a pena di inammissibilità, la trasmissione dei ricorsi all'organo competente per il giudizio è mitigato, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dalla necessità del rispetto del principio della conversione degli atti e da evidente ragione di economia processuale.

Ne discende che ben ha fatto il Giudice Sportivo a trasmettere gli atti relativi al reclamo della S.S. Aesernia, a lui pervenuto, alla Commissione Disciplinare competente per il giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Alto Molise di Pescolanciano (Isernia). Ordina incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO A.S. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CENCIARELLI MATTEO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 2.2.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l'A.S. Cynthia 1920 proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, C.U. n. 27 del 2 febbraio 2005, relativo alla sanzione disciplinare inflitta al calciatore Cenciarelli Matteo.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il reclamo presentato dalla A.S. Cynthia 1920 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma che, con C.U. n. 25 del 6 gennaio 2005, inflisse la squalifica al Cenciarelli fino al 30.6.2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita " come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la A.S. Cynthia 1920, con l'atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° Grado.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1,

C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING CONI AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE FABRIZIO ALBONETTI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006)

• APPELLO INCIDENTALE DEL CALCIATORE ALBONETTI FABRIZIO

Con atto in data 17 gennaio 2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Fabrizio Albonetti, tesserato per la società U.S. Città di Iesolo, il quale era risultato positivo per la presenza di carboxy-finasteride in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 4 dicembre 2005, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara Pergocrema-Città di Iesolo, valida per il Campionato di calcio di Serie C2, Girone A.

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 5 gennaio 2006 (C.U. n. 172/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

L'atleta rinunciava a richiedere l'effettuazione delle contronalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 16 gennaio 2006, riconduceva, in tale occasione, la positività riscontrata all'uso di un farmaco (Propecia) contenente il principio attivo finasteride, assunto quotidianamente fin dal maggio 2002 per curare una forma di alopecia, come risulta dalla certificazione medica in atti. Il calciatore Albonetti riferiva, altresì, di non sapere che il farmaco da lui assunto contenesse principi attivi vietati dalla normativa antidoping, precisando altresì che quando si era rivolto nel maggio 2002 alla dott.ssa Tosti, dermatologa presso l'Università di Bologna, aveva fatto presente alla stessa di essere un calciatore professionista e che il medicinale prescrittogli non doveva interferire con la normativa antidoping. Avendo avuto piene rassicurazioni in tal senso aveva iniziato la cura senza mai avvertire alcun medico sociale delle varie società calcistiche presso le quali ha militato.

Tanto premesso in punto di fatto, con il menzionato atto di deferimento l'Ufficio di Procura Antidoping rilevava tuttavia, in punto di diritto, che il mancato rispetto da parte dell'atleta dei prescritti obblighi di comunicazione ai competenti organismi circa la certificazione medica per la patologia sofferta e la conseguente necessità di assunzione del suindicato farmaco era da ritenersi un comportamento omissivo tale da non giustificare l'applicazione dell'esimente dell'inconsapevolezza.

Ciò nondimeno, appariva evidente che nella specie si doveva tener conto del corretto comportamento processuale dell'atleta.

Ritenendo, in conclusione, che l'assunzione della sostanza fosse avvenuta per

negligenza o colpa dell'atleta (atteso che era suo specifico obbligo verificare che il medicinale assunto non contenesse sostanze vietate) ma che, tuttavia, il comportamento del medesimo, inquadrato nel contesto sopra delineato, potesse indurre a ritenerlo non responsabile di colpa o negligenza significativa, l'Ufficio sportivo requirente concludeva per la riduzione della pena edittale alla metà e quindi ad anni uno, ai sensi dell'art. 19.5.2 del Regolamento.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, in esito al dibattimento del 10 febbraio 2006, deliberava di infliggere al calciatore, avuto riguardo ai profili oggettivi e soggettivi, la sanzione della squalifica per tre mesi a far data dall'inizio della sospensione cautelare e quindi fino a tutto il 6 aprile 2006.

E questo, ritenuto pacifico il fatto, accogliendo la tesi difensiva in ordine alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 19.3 del Regolamento antidoping e quindi considerato che l'assunzione del farmaco contenente la sostanza carboxyfinasteride, iniziata, come attestato dal dermatologo in data 10 gennaio 2006, quando essa non rilevava ai fini della normativa antidoping era motivata dalla cura di una patologia, seppure non grave, e non dal fine di incrementare le prestazioni sportive.

Avverso la prefata pronuncia ha interposto appello la Procura Antidoping del C.O.N.I., rilevando che si è addivenuti ad una indebita riduzione del *quantum* della sanzione da infliggere in relazione al tipo di violazione accertata.

In particolare, l'Organo requirente ha lamentato che il richiamato art. 19.3 è inapplicabile, visto che la sostanza vietata in questione (compresa tra i "diuretici ed altri mascheranti"), per la quale, peraltro, non è prevista esenzione a fini terapeutici, non appartiene al novero di quelle "specifiche", con conseguente doverosa applicazione dell'art. 19.2 e l'irrogazione della sanzione edittale ivi prevista, seppur nella misura ridotta della squalifica per anni uno.

Il calciatore Albonetti, da parte sua, ha proposto appello in via incidentale, preliminarmente deducendo la violazione dell'art. 17.9 del Regolamento antidoping.

Il profilo eccepito in prima battuta dal calciatore è fondato.

La decisione della Commissione Disciplinare non è stata infatti inviata nei termini previsti al calciatore presso il suo domicilio eletto, che, come chiaramente si evince dalla procura speciale apposta in calce alle controdeduzioni all'atto di deferimento, non è riconducibile a quello della società. Cosicché l'atleta ha potuto conoscere le motivazioni sottese al provvedimento di squalifica che lo riguardava solo per il tramite dell'atto di appello, con chiara ed evidente violazione dei diritti di difesa e di contraddittorio.

Essendosi palesemente violato il dettato dell'art. 17.9 del Regolamento, il quale prescrive che devono essere notificate al soggetto deferito con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni, le decisioni adottate dall'Organo di giustizia federale di primo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire alle parti la predisposizione dell'eventuale atto di appello, viene ad integrarsi un vizio procedurale inficiante gli atti successivi alla decisione della Commissione Disciplinare, ed in particolare l'appello della Procura antidoping, che ne vengono quindi travolti, atteso che il deferito non ha potuto perseguire le proprie strategie e ragioni difensive nei termini dovuti.

La decisione di accoglimento, sotto il suddetto profilo, dell'appello incidentale comporta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal calciatore Albonetti Fabrizio in relazione alla violazione dell'art. 17, comma 9, del Regolamento Antidoping, dichiara la nullità degli atti successivi alla delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S. FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COLONNELLESE/FANCAVILLA CALCIO A 5 DEL 15.10.2005: PERDITA DELLA GARA PER 0-6; PUNTI 3 DI PENALIZZAZIONE; € 750 DI AMMENDA; INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE, INFLITTA AL SIG. PESCE SERGIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 12.1.2006)

Con preannuncio del 16.1.2006 la A.S. Francavilla Calcio a 5 ha richiesto copia degli atti del procedimento, avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, come riportato in epigrafe

Tempestivamente ha poi prodotto motivi, rappresentati personalmente dall'avv. Croce in sede di dibattimento.

Nel corso della gara di Calcio a Cinque Pol. Colonnellese-A.S. Francavilla del 15.10.2005, il dirigente del Francavilla, Sig. Pesce Sergio, si rendeva responsabile di una aggressione nei confronti del secondo arbitro, consistente nell'avergli inferito una violenta testata al volto. La gara veniva sospesa. Il dirigente veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per anni cinque con proposta di preclusione e la società con la punizione sportiva della perdita della gara, tre punti di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda.

Avverso tale deliberazione l'odierna appellante proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare, la quale riduceva la sanzione pecuniaria ad € 750,00, confermando, tuttavia, nel resto l'impugnata delibera.

La A.S. Francavilla Calcio a 5, quindi, interponeva tempestivo e rituale gravame alla C.A.F. lamentando, in via principale, le contraddittorie dichiarazioni rese dai 2 arbitri dell'incontro che, *per tabulas*, escluderebbero la responsabilità del Sig. Pesce nella causazione dell'infortunio occorso al 2° arbitro; in via subordinata, denunciava la spropositatezza della sanzione inflitta al dirigente anche alla luce dell'intervenuto pentimento dallo stesso manifestato anche dinanzi all'odierno Collegio giudicante.

La C.A.F. alla luce degli atti ufficiali di gara nonché dei successivi supplementi forniti dagli attori della vicenda, osserva come non possa dubitarsi della responsabilità del Sig. Pesce.

Correttamente e con motivazione immune da censure, infatti, il Giudice di 2° grado ha evidenziato la dolosità della condotta posta in essere dal dirigente sanzionato il quale, più volte, nel corso della gara, ha tenuto un atteggiamento anti-

regolamentare ed irrispettoso delle decisioni arbitrali. Nonostante, poi, il provvedimento di espulsione, correttamente adottato dall'arbitro nei suoi confronti, il Pesce, al culmine delle proteste esplodeva nel gesto di violenza sopra descritto.

Peraltro, proprio in considerazione della qualifica sociale del Sig. Pesce (Presidente dell'A.S. Francavilla Calcio a 5), congrua appare la sanzione inflittagli.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Francavilla Calcio a 5 di Francavilla al Mare (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO DELL'A.S.D. CALCIO A 5 RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 RAIANO/BISCEGLIE CALCIO A 5 DEL 3.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 380 del 27.1.2006)

Con preannuncio del 30.1.2006 l'A.S.D. Calcio 5 Raiano ha richiesto copia degli atti del procedimento avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, come in epigrafe descritte.

In data 3.12.2005, in occasione della gara Raiano-Bisceglie, il direttore di gara sospendeva l'incontro per sopravvenuta impraticabilità del terreno di giuoco al 13° del 2° tempo, essendo penetrata dalla copertura dell'impianto acqua piovana che aveva invaso il terreno di giuoco rendendo impossibile la prosecuzione dell'incontro.

Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 277 del 15 dicembre 2005, in accoglimento del reclamo proposto dal Bisceglie infliggeva al Raiano la punizione della perdita della gara per 0 - 6, ritenendo la società ospitante responsabile dell'inefficienza dell'impianto.

La Commissione Disciplinare, adita dal Raiano, ha confermato la decisione di primo grado, non ritenendo fondate le ragioni dell'odierna appellante, ritenuta oggettivamente responsabile della sospensione dell'incontro.

L'appello è infondato.

I motivi a sostegno e le osservazioni della C.A.F. sono così sintetizzabili.

a) Inammissibilità del reclamo proposto dal Bisceglie per omesso invio di copia del preannuncio al Raiano stesso.

- non è previsto tale obbligo per chi preannuncia reclamo al Giudice Sportivo, né dell'art. 24 C.G.S., né dall'art. 34 C.G.S.; giova ricordare che comunque il Giudice Sportivo si sarebbe dovuto pronunciare – anche in assenza del reclamo del Bisceglie -. circa la regolarità della gara.

b) Eccezionalità dell'evento atmosferico e conseguente sussistenza di causa di forza maggiore per le eccezionali precipitazioni avvenute con il conseguente cedimento di parte della copertura dell'impianto.

- non riferibile all'art. 55 N.O.I.F. che disciplina diversa fattispecie.

Al momento dell'iscrizione al campionato la società deve dimostrare di avere la disponibilità di un impianto di giuoco che risponda ai requisiti richiesti dalla Divisione Calcio a Cinque. Pertanto, essendo riscontrabile dagli atti che la causa dell'infiltrazione di acqua che ha determinato l'impraticabilità del terreno di giuoco

è riconducibile sicuramente al cattivo stato di manutenzione, o logoramento, della copertura dell'impianto, e non essendo stato peraltro adeguatamente provata l'eccezionalità dell'evento meteorologico, si ritengono condivisibili le decisioni adottate dai precedenti organi disciplinari.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Calcio a 5 Raiano di Raiano (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.S. SALIVOLI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALIVOLI CALCIO/LIVORNO 9 DEL 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 9.2.2006)

Con ricorso del 19.12.2005, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Salivoli Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Livorno che le aveva inflitto la sconfitta per 0-3 in relazione alla gara del 3.12.2005 Salivoli Calcio-Livorno 9 valevole per il Campionato Allievi.

A giudizio della ricorrente la sanzione, inflitta a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto società ospitante, a seguito della interruzione temporanea dell'impianto di illuminazione artificiale durante l'indicata gara, non era addebitabile a sua negligenza e, in ogni caso, era sproporzionata rispetto alla gravità dell'inconveniente che aveva comportato una sospensione della gara solo per pochi minuti.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevato che il reclamo non risultava essere stato inviato anche alla società controparte, dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell' art. 29 nn. 5 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva., disponendo l'incameramento della tassa versata.

Avverso quest'ultima decisione la società Salivoli Calcio ha proposto appello in data 16.2.2006 lamentando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di 2° Grado, il reclamo risultava essere stato ritualmente inviato al Comitato Regionale Toscana e anche al C.S. Livorno 9.

Quest'ultimo motivo appare senz'altro fondato poiché risulta in atti che il reclamo proposto avverso la decisione del primo Giudice con lettera del 19 dicembre 2005, indirizzato, per conoscenza anche al C.S. Livorno, è stato in effetti spedito a quest'ultima società con raccomandata rr. del 20 dicembre 2005 e ricevuta dal destinatario il 29 dicembre successivo (cfr. ricevute di ritorno in atti).

Stante l'insussistenza del vizio denunciato, la decisione di secondo grado va annullata, ai sensi dell'art. 35 n.5 CGS con rinvio della controversia al Giudice Sportivo di 2° Grado per la decisione del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Salivoli Calcio di Piombino (Livorno), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S. per insussistenza della inammissibilità. Ordina il rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico per l'esame di merito e dispone la restituzione della tassa versata.

8. APPELLO DEL C.C. SAN GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLINZONA/SAN GREGORIO DEL 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 9.2.2006)

Con atto del 15.2.2006 la società Club Calcio San Gregorio proponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico in merito alla gara Bellinzona – San Gregorio del 20.11.2005.

L'appellante lamenta proceduralmente l'inammissibilità del reclamo proposto allo stesso Giudice Sportivo di 2° Grado in quanto non regolarmente notiziata dalla controparte che aveva ommesso di trasmetterle copia del reclamo, come prescritto dall'art. 42.8. C.G.S..

L'appello è fondato e va accolto.

Rileva la C.A.F. dagli atti che con reclamo del 1° dicembre la società Bellinzona, avversando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di 1° grado, ometteva di dar prova di aver inviato copia dello stesso reclamo all'odierna appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.C. San Gregorio di San Gregorio di Catania (Catania), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'impugnata delibera, per inammissibilità del reclamo proposto dalla S.C. Bellinzona al Giudice Sportivo di 2° Grado. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

9. APPELLO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C dell'8.3.2006)

In data 8.3.2006 l'allenatore responsabile della prima squadra dell'A.C. Sangiovese 1927 proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe.

L'appellante veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito della gara Frosinone – Sangiovese del 17.2.2006, con la squalifica per tre giornate di gara "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara non percepito dal destinatario, nonché per gesto ed espressione volgarmente offensiva ripetutamente rivolta ad un calciatore locale durante l'incontro (r.Ufficio Indagini)".

Il rituale ricorso della società avverso, in parte, tale sanzione veniva respinto dalla Commissione Disciplinare, come da Com. Uff. n. 248/C dell'8 marzo 2006, in quanto:

- il comportamento antiregolamentare del Braglia era stato puntualmente descritto dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, costituente pertanto fattore di prova piena;
- correttamente graduata nella misura sanzionatoria.

I motivi di appello dinanzi a questa C.A.F., diffusamente trattati dalla difesa del reclamante, sono riassumibili, in via principale, nella sostenuta estraneità dei fatti in capo al tecnico ed in via gradata nella eccessività della sanzione inflittagli.

La C.A.F., esaminati gli atti ed ascoltata la parte, personalmente presente, osserva che il primo profilo sostenuto dall'appellante non appare condivisibile in quanto i fatti posti all'attenzione di questo organo giudicante non sono negati dal Sig. Braglia Piero il quale, invece, contesta, sostanzialmente, l'assenza di qualsivoglia prova che le parole da questi proferite fossero effettivamente rivolte all'arbitro nonché al "calciatore avversario" (peraltro non identificato come risulta dalla puntuale relazione svolta dal collaboratore dell'Ufficio Indagini).

Per ciò che attiene, invece, alla seconda censura, questa C.A.F. ritiene di poter aderire all'eccezione svolta dall'appellante e conseguentemente il reclamo merita accoglimento.

La sanzione inflitta, infatti, non appare congrua rispetto alla motivazione assunta dalla Commissione Disciplinare che, pertanto, può esser ridotta nella misura di due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Braglia Piero a due giornate effettive di gara. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

ORDINANZE

10. APPELLO DELL'A.S.D. MAZZARRA' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DA CAMPO ALBERTO FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell'8.2.2006)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia alla riunione del 3.4.2006, l'esame dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Mazzarrà di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina).

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 42/C – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2006**

- 1. APPELLO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1 E ART. 11 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 62, COMMA 2, N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006)

- 2. APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 62, COMMA 2 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 254 del 16.2.2006)

Con provvedimento del 28.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti le società Brescia Calcio ed Hellas Verona per rispondere della violazione di cui agli artt. 9, comma 1, e 11 C.G.S., anche con riferimento all'art. 62, comma 2, N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori all'interno dello stadio Bentegodi di Verona in occasione della gara Verona - Brescia del 24.9.2005.

In particolare alle due società deferite venivano contestati i fatti accertati dall'Ufficio Indagini, secondo il quale prima dell'inizio della gara alcune centinaia di sostenitori bresciani, già introdotti nell'apposito settore dello stadio loro riservato, si erano riversati nel vallo prospiciente l'ingresso dello stadio - travisati ed armati di oggetti contundenti - opponendosi con violenza alle Forze di Polizia che intendevano impedire che il gruppo di facinorosi si unisse a quello degli altri tifosi del Brescia rimasti all'esterno, perché sprovvisti di biglietti di ingresso. Le intemperanze erano poi proseguite per tutta la durata della gara, avendo inoltre gli stessi sostenitori del Brescia innescato alla fine della medesima ulteriori scontri con le Forze dell'Ordine, intervenute per evitare - invano - che gli stessi venissero a contatto con un gruppo di sostenitori del Verona, a loro volta ammassati in prossimità dei cancelli interni dello stadio. Lo scontro fra le due fazioni aveva così costretto la Polizia ad effettuare numerose cariche, atte a separare i contendenti, con lancio di candelotti lacrimogeni.

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 254 del 16 febbraio 2006 la Commissione Disciplinare, attesa l'inequivoca valenza probatoria del materiale raccolto attraverso

so gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, ed accertata la responsabilità in ordine ai fatti contestati di entrambe le contrapposte tifoserie, pur dando atto della maggior gravità della condotta complessivamente tenuta dai sostenitori del Brescia, ha affermato la responsabilità oggettiva di entrambe le società deferite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S., riconoscendo, peraltro, a favore della soc. Hellas Verona l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 11, comma 6, C.G.S., per la fattiva cooperazione prestata alle Forze di Polizia. Per l'effetto, ritenendo di dover differenziare - quoad poenam - la più grave responsabilità del Brescia rispetto a quella del Verona, ha inflitto alla prima le sanzioni dell'ammenda di € 20.000,00 e della diffida, alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Con separati atti di gravame, rispettivamente del 22 e 23.2.2006 hanno proposto separato reclamo avverso al suddetta delibera l'Hellas Verona ed il Brescia Calcio, richiedendo: la prima l'annullamento dell'impugnato provvedimento, in parte qua, ovvero la riduzione della sanzione inflitta, per l'estraneità ai fatti violenti dei propri sostenitori e comunque in ragione della fattiva collaborazione con le Forze dell'Ordine, non sufficientemente valorizzata dal Giudice di prime cure; la seconda, contestando la rispondenza alla verità dei fatti degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, il proprio proscioglimento dagli addebiti contestati, ovvero la riduzione della sanzione inflitta.

I due gravami, dei quali viene disposta la riunione per indubbia connessione, vengono in decisione all'odierna riunione, alla quale prendono parte il rappresentante della Procura Federale ed i difensori delle parti.

Reputa la C.A.F. che l'appello dell'Hellas Verona non possa trovare accoglimento, mentre quello del Brescia Calcio possa essere parzialmente accolto, con rideterminazione della sanzione da infliggere alla società medesima.

Per ciò che concerne il gravame dell'Hellas Verona, infatti, reputa questa Commissione che l'impugnata decisione sia immune da vizi logici e di giudizio, con riferimento sia all'accertamento della responsabilità oggettiva della società, derivante dalla certa partecipazione attiva di propri sostenitori a parte dei fatti violenti verificatisi, sia alla determinazione della misura della sanzione pecuniaria inflitta, contenuta in un importo di poco superiore al minimo edittale, ma di gran lunga inferiore al massimo, sia, infine, alla valorizzazione, ai fini della commisurazione della sanzione, dell'attenuante di cui all'art. 11, comma 6, C.G.S..

Per quanto riguarda il Brescia Calcio, al contrario, ferma l'affermazione della responsabilità oggettiva della società in relazione ai gravi e reiterati fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori, nonché la necessità di rimarcare la maggior gravità di tale responsabilità rispetto a quella ascrivibile all'Hellas Verona, sembra a questa Commissione che la quantificazione della complessiva sanzione irrogata all'appellante dalla Commissione Disciplinare - tenuto conto del minimo e del massimo edittale previsti dall'art. 11, comma 3, C.G.S., nonché della misura della sanzione inflitta al Verona - pecchi per eccesso, apparendo più congrua all'effettivo grado di responsabilità dell'appellante medesima per i fatti contestati una sanzione rideterminata mediante l'esclusione della diffida e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di € 15.000,00.

Per il complesso dei sopraindicati motivi la C.A.F.

- respinge l'appello come innanzi proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona e dispone incamerarsi la tassa versata;

- accoglie parzialmente l'appello come innanzi proposto dal Brescia Calcio di Brescia, riducendo la sanzione a € 15,000,00 di ammenda, revocando la sanzione della diffida. Ordina restituirsì la tassa reclamo.

3. APPELLO DEL SIG. FRANCESCO SCARPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER ANNI DUE, FINO AL 17.12.2007, SEQUITO DEFERIMENTO PROCURA ANTIDOPING CONI PER VIOLAZIONE ART.1, REGOLAMENTO ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006)

Con atto n. 01/06 in data 17 gennaio 2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Francesco Scarpa, tesserato per la società U.S. Foggia, il quale era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 20 novembre 2005, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara Foggia-Acireale, valida per il Campionato di calcio di Serie C1,

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 16 dicembre 2005 (C.U. n. 159/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

L'atleta rinunciava a richiedere l'effettuazione delle controanalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 16 gennaio 2006, ammetteva l'addebito contestatogli, rappresentando che nei giorni precedenti la gara del 20 novembre 2005 aveva avuto notizia di una seria condizione patologica della figlioletta, che l'aveva calato in uno stato di forte prostrazione, cosicché era caduto nuovamente nell'errore, già commesso quattro anni addietro, di fumare in compagnia alcuni tiri di "spinello".

L'atleta rappresentava, altresì, che, dopo la violazione risalente al gennaio 2002, non era più incappato in alcun problema di doping, nonostante i vari controlli disposti.

Tanto premesso, con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, rilevato che la responsabilità dell'atleta era incontestabile, anche per sua stessa ammissione, affermava che, per quanto riguarda l'individuazione della sanzione applicabile, occorreva tener conto del fatto che il calciatore aveva subito nel 2002 una condanna sportiva definitiva per assunzione di sostanza vietata (cocaina e cannabis) e che dunque nel caso di specie era applicabile l'art. 19.6.2 del Regolamento antidoping, in base al quale se un atleta commette due diverse violazioni, una relativa a sostanza specifica (nel presente procedimento) e l'altra relativa a sostanza vietata (nel procedimento del 2002), il periodo di squalifica infliggibile

per la seconda violazione non può essere inferiore a due anni, né superiore a tre anni.

Ciò significherebbe, inoltre, che “mai potrebbero essere applicate all’atleta circostanze che attenuano o riducono la pena”.

L’Ufficio requirente concludeva ritenendo, pertanto, equo limitare la richiesta di sanzione alla sospensione da ogni attività per anni due.

La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, in esito al dibattimento del 10 febbraio 2006, ritenendo di non poter assentire alla richiesta del calciatore di applicazione delle attenuanti di cui all’art. 19.5.2, deliberava di infliggere allo Scarpa, ai sensi dell’art. 19.6.2, siccome responsabile di una seconda violazione, la squalifica per anni due, fino al 17 dicembre 2007, ritenuta la sanzione minima.

Avverso la prefata pronunzia ha interposto articolato appello il calciatore Scarpa, sostenendo, alla luce anche di precedenti giurisprudenziali analoghi, l’applicabilità della sopradescritta attenuante, di cui al richiamato art. 19.5.2 del Regolamento.

La Procura Antidoping del C.O.N.I. resiste all’appello ed ha controdedotto in sede di riunione.

L’appello del calciatore merita accoglimento.

Occorre ribadire anzitutto, in punto di fatto, che il calciatore è stato riscontrato positivo per metabolita di *cannabis*.

Viene dunque in discussione la fattispecie della seconda violazione di sostanza specifica (non rilevando ai fini che qui interessano la precedente contestuale positività per metabolita della cocaina), punibile ai sensi dell’art. 19.3 del Regolamento con la squalifica per due anni.

Orbene, non si intravede alcun motivo fondato e giuridicamente rilevante, e non da ultimo alcun obiettivo ostacolo di tipo normativo, perché anche in una simile fattispecie (come del resto anche nel caso dell’art. 19.6.2) non si possa applicare, esistendone i presupposti, la previsione generale di attenuante di cui all’art. 19.5.2, rilevante in casi di assenza di colpa o negligenza significativa.

Non a caso quest’ultima fattispecie, come efficacemente rilevato dalla difesa dell’appellante, prevede che sia riducibile anche la squalifica a vita (fino ad un minimo comunque di otto anni), sanzione che trova applicazione solo in caso di reiterata violazione, ed in particolare seconda violazione per le sostanze vietate o metodi proibiti e terza violazione per le sostanze specifiche.

Ciò detto, anche nel caso di specie, come nei richiamati precedenti giudicati di questa Commissione d’ Appello Federale, sono evidenti, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, gli elementi che depongono nel senso della sussistenza di una colpa o negligenza non significativa.

Basti pensare al grave e comprensibile stato di prostrazione del calciatore dovuto a serio e documentato problema cardiaco della figlioletta (al riguardo del tutto ultronee e inconferenti risultano le considerazioni formulate dalla Commissione Disciplinare la quale, al di fuori delle proprie competenze, ha ritenuto di poter scendere nel merito affermando un presunto quadro non grave ed allarmante dello stato patologico della medesima). A questo vanno aggiunti il comportamento del calcia-

tore, il suo atteggiamento pienamente collaborativo e la sua disponibilità a riscattarsi definitivamente (anche in maniera pubblica e nell'interesse della collettività), nonché, non da ultimo, l'evidente dissociazione del fatto, pur meritevole di forte biasimo, con l'evento sportivo.

In definitiva, accogliendosi l'appello proposto dal calciatore Scarpa Francesco, e quindi in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica va ridotta ad un anno a muovere dalla sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 19.5.2 del Regolamento antidoping.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Scarpa Francesco, riduce la sanzione della squalifica ad anni 1. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DELL'A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MANDARANO NICOLA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.02.2006)

Con ricorso in data 18 gennaio 2006 la A.S.D. Trapani Calcio proponeva reclamo avverso la decisione dell'Ufficio Tesseramento del Comitato interregionale in data 5 gennaio 2006, con la quale era stata archiviata la richiesta di tesseramento del calciatore Nicola Mandarano, in quanto nulla, perche "non svincolato".

Il Mandarano sino al 15 dicembre 2005 era tesserato per A.S.D. Fortitudo Ponte Vitulano ed era stato svincolato - ex art. 107 N.O.I.F. - in data 16 dicembre 2005. A tal proposito si evidenziava come la società campana avesse inviato la lista di svincolo con raccomandata recante timbro postale proprio del 16 dicembre 2005.

La Commissione Tesseramenti adita dall'A.S.D. Trapani Calcio, con decisione 3 febbraio 2006 pubblicata con comunicato 18/D respingeva il reclamo in esame.

I motivi posti a base della decisione evidenziavano sostanzialmente che in data 16 dicembre 2005 *apparentemente* la Ponte Vitulano aveva spedito tre liste di svincolo, una principale e due suppletive. Il calciatore Mandarano era stato inserito in una lista di svincolo suppletiva risultante spedita da un ufficio postale differente da quello in cui erano state spedite la lista principale e quella suppletiva ad essa allegata.

Osservava la Commissione che il timbro posto sulla ricevuta della raccomandata della lista riguardante il Mandarano non era meccanizzato ma tondo e manuale e che anche la lista di svincolo era stata redatta con mano diversa da quella che aveva compilato la altre due liste (principale e - per così dire - prima suppletiva). Tali anomalie facevano supporre ragionevolmente che la data di accettazione della raccomandata fosse stata spedita in data posteriore a quella indicata dal timbro manuale e tondo e che tale circostanza fosse stata realizzata con la complicità di un compiacente impiegato postale. Osservava la Commissione che si poteva considerare altro elemento - per così dire - di stranezza l'aver inserito Mandarano in una lista autonoma e diversa dalle prime due. Tutte queste considerazioni facevano concludere che la lista di svincolo fosse stata spedita dopo il termine perentorio del 16 dicembre 2005.

La A.S.D. Trapani Calcio, diretta interessata allo svincolo, impugnava la decisione in esame sostenendo la regolarità dell'iter seguito e la validità del timbro apposto sulla raccomandata, concludendo per la tempestività dell'inserimento nella lista di svincolo di Mandarano.

Osserva questa Commissione di Appello Federale che il reclamo della A.S.D. Trapani Calcio è fondato e va accolto.

Non vi sono agli atti elementi che possano confutare la regolarità e la veridicità del timbro postale apposto sulla ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la lista di svincolo del calciatore Mandarano.

Né possono costituire elementi indiziari quelli relativi alla redazione della lista di svincolo con mano differente da quella che ha compilato le altre liste, essendo circostanza del tutto ininfluyente e non pertinente, basata su alcun elemento ed in assenza di una qualsivoglia (strana) norma che imponesse la redazione da parte della medesima persona. Il supporre - poi - che qualcuno del Ponte Vitulano si possa essere avvalso della complicità di un compiacente impiegato postale è mera supposizione di fantasia non supportata da fatti o da logica di natura indiziaria.

In questo procedimento, pertanto, fa fede la data del timbro postale sopra esaminato.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Trapani Calcio di Trapani, annulla la decisione impugnata e per l'effetto dichiara l'efficacia della lista di svincolo inviata il 16.12.2005 da parte dell'A.S.D. Fortitudo Ponte Vitulano e la validità del tesseramento del calciatore Mandarano Nicola in favore dell'A.S.D. Trapani Calcio con decorrenza 17.12.2005. Ordina restituirsì la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS FAVALLI VICTOR FINO AL 26.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006)

Con reclamo del 7.2.2006 l'A.S. Sport Five ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 394 dell' 1 febbraio 2006, con la quale era stata inflitta al calciatore De Freitas Favalli Victor la sanzione della squalifica sino al 26.4.2006 per avere questi, a gioco fermo, colpito con una violenta gomitata un calciatore avversario all'altezza dell'occhio destro, procurandogli una lacerazione con fuoriuscita di sangue, che lo aveva costretto ad abbandonare definitivamente il terreno di giuoco.

La reclamante sosteneva che l'atto violento sarebbe stato commesso dal proprio tesserato nel corso di una concitata azione di gioco, e non a gioco fermo, e che comunque le conseguenze lesive del colpo inferto all'avversario sarebbero state meno gravi di quelle evidenziate nel referto arbitrale, richiedendo conclusivamente una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 446 del 17 febbraio 2006 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il proposto reclamo, rep-

utando congrua la sanzione inflitta al De Freitas Favalli in relazione alla condotta particolarmente violenta dallo stesso tenuta.

Con atto del 3.3.2006, preceduto il 20.2.2006 da dichiarazione di appello con richiesta di copia degli atti, l'A.S. Sport Five ha proposto appello avverso tale decisione avanti a questa Commissione d'Appello, deducendo la sostanziale "incensuratezza" del proprio tesserato, la sproporzione della misura della sanzione irrogatagli, anche in relazione a precedenti provvedimenti sanzionatori degli Organi di Giustizia sportiva pronunciati in casi analoghi, e la pretesa contraddittorietà della motivazione della deliberazione impugnata, invocando nuovamente una riduzione della sanzione inflitta De Freitas Favalli.

Il proposto appello non merita accoglimento.

La commisurazione della sanzione da infliggere al calciatore dell'A.S. Sport Five è stata infatti correttamente e congruamente effettuata dal Giudice Sportivo, come anche ha osservato l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte privilegiata di prova. Né il fatto che il De Freitas Favalli non avesse in passato subito altre sanzioni per condotta violenta appare circostanza idonea ad attenuare il rigore della sanzione che deve discendere dalla commissione di un fatto denotato da particolare gravità e gratuità quale quello commesso dal calciatore in questione, la cui condotta particolarmente violenta è stata correttamente e congruamente sanzionata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sport Five di Putignano (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO DELL'A.S.D. VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERBANIA CALCIO/CASTELLAZZO BORMIDA DEL 15.1.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 37 del 16.2.2006)

In data 15 gennaio 2006 non si è disputata la partita Verbania Calcio contro Castellazzo Bormida, in quanto lo stadio Comunale di Verbania risultava "ampiamente innevato".

A seguito di ciò la società Castellazzo Bormida presentava ricorso al Giudice Sportivo chiedendo la vittoria della gara con il punteggio di 0-3; ricorso che veniva respinto con provvedimento del 26.1.2006, conseguentemente impugnato innanzi la Commissione Disciplinare che, in accoglimento dello stesso, ha ritenuto la Società Verbania responsabile del mancato adempimento all'obbligo sancito dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta di rimuovere la neve caduta antecedentemente alle 72 ore o in alternativa, di reperire altro idoneo campo.

Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S.D. Verbania Calcio.

Preliminarmente rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Prevede detta norma che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che, con l'atto di appello in esame, vengono riproposte esclusivamente in fatto le identiche doglianze concernenti circostanze di fatto che con esaustiva motivazione sono state valutate e disattese dal giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Verbania Calcio di Verbania, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DEL A.S.C. CALCIO CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL VITULAZIO/A.S. C. CALCIO CAMPANIA DEL 15.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 9.2.2006)

Il ricorso dell'A.S.C. Calcio Campania al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico è stato in effetti inoltrato il giorno 23.1.2006 e quindi dopo otto giorni dalla gara disputata (ciò senza contare il dies a quo).

Il giorno 22.1.2006 cadeva peraltro di domenica, per cui, giusta il disposto dell'art. 34 comma V° C.G.S, detto termine finale (il settimo giorno dalla disputa della gara), dovevasi prorogare necessariamente all'ottavo.

Il reclamo era stato pertanto ritualmente proposto, per cui, non sussiste l'inammissibilità pronunciata dal Primo Giudice. Ciò comporta l'accoglimento del gravame con conseguente remissione degli atti al Primo Giudice per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal A.S.C. Calcio Campania di Mugnano del Cardinale Avellino, annulla ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado per insussistenza della dichiarata inammissibilità e per l'effetto rimette gli atti allo stesso Giudice per nuovo esame di merito.

8. APPELLO DEL SIG. MUSONI MARCO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L'U.S. MARINELLA, ATTUALMENTE TESSERATO PER L'U.S.D. FOSSONE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIO-

LAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 9.2.2006)

9. APPELLO DEL SIG. STATELLA ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L'U.S. MARINELLA, ATTUALMENTE TESSERATO PER L'U.S.D. FOSSONE, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 9.2.2006)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Antonio Statella e Marco Musoni, entrambi oggi già allenatori e dirigenti della U.S.D. Fossone per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto:

- nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 si occupavano, ricoprendo cariche sociali presso U.S. Marinella, anche della gestione amministrativa della società e in particolare: a) trattenevano circa euro 9.000 quale incasso del torneo Apuania Cup, di cui non v'è traccia nella contabilità della società; b) facevano pagare ai genitori dei ragazzi i cartellini ad un prezzo dieci volte maggiore sotto forma di tassa di iscrizione, nonché il kit di attrezzatura rilasciato a titolo gratuito dallo sponsor, richiedendo la somma di euro 50; c) trattenuto il materiale della società in loro possesso senza riconsegnarlo; d) affittato diverse volte il locale interno della sede per feste private alla somma di euro 50, in assenza della volontà del presidente della società medesima; e) preso accordi con il ristorante Ambra ove inviavano persone a loro nome in cambio di cene gratuite; f) firmato elenchi delle gare senza aver ricevuto delega da parte del presidente; g) minacciato (il solo Statella) il presidente Vanello rivolgendogli la frase “ti faccio passare una brutta vecchiaia”.

L'Ufficio Indagini svolgeva apposita attività di inchiesta che portava alla redazione della relazione in data 1 ottobre 2005. Le conclusioni delle indagini possono essere sintetizzate nei punti che seguono, essendo stato, infatti, accertato che:

1) sia Statella sia Musoni si sono appropriati - in virtù dei loro incarichi presso U.S. Marinella - degli introiti dei tornei sportivi cui partecipava la squadra del settore giovanile, ed in particolare della somma di euro 9.000 relativa al torneo Apuania Cup, il cui importo non è mai entrato nella casse sociali; 2) articoli forniti a titolo gratuito da alcuni sponsor (borse, magliette, giubbotti ed altro) venivano fatti pagare ai genitori imponendo la somma di euro 50, che veniva incassata dai predetti; 3) i cartellini dei bambini acquistati dalla società venivano rivenduti ai genitori dagli accusati; 4) i cartellini venivano sottoscritti utilizzando il nome del presidente in assenza di sua delega; 5) gli accusati invogliavano i genitori a frequentare il ristorante Ambra – con sede in Marinella di Sarzana - od altro, consegnando loro tessere dei locali che davano diritto ad uno sconto sul prezzo della consumazione; 6) un gazebo

della società veniva affittato per effettuare delle feste dei bambini pagate ognuna euro 50; 7) Statella aveva in effetti rivolto frasi di carattere minaccioso al presidente della U.S. Marinella.

In sede di convocazione presso l'Ufficio Indagini Musoni e Statella confermarono che: a) la parte economica e finanziaria dei tornei era gestita da loro; b) facevano pagare ai genitori dei ragazzi la somma di euro 10 a titolo di tassa di iscrizione ed una quota mensile di euro 25, ma solo per il primo anno; c) in ordine all'attrezzatura fornita dallo sponsor i genitori pagavano la somma di euro 50; d) avevano atteso il momento adatto per la consegna del materiale della società, ma avevano rinvenuto i locali chiusi a chiave; e) avevano utilizzato effettivamente la struttura interna della U.S. Marinella per consentire ai genitori di festeggiare i propri figli che frequentavano la scuola calcio e che pagavano per tale "servizio" la somma di euro 50; f) che a fronte dell'invio di genitori presso il ristorante Ambra, il suo proprietario non faceva pagare loro la cena; g) che l'incasso dell'Apuania Cup - torneo effettuato in collaborazione con le società Marina di Massa e San Pio X - era stato da loro trattenuto, e che si aggirava intorno ad euro 3.000, ammontare che si era rivelato una perdita.

Il solo Statella ammetteva di aver rivolto al presidente del Marinella la frase "ti faccio passare una brutta vecchiaia", negando, tuttavia di aver mai proferito la frase "ti spacco il muso".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2006, infliggeva ai Signori Musoni e Statella la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi 8, ritenendoli responsabili dei capi di incolpazione sopra menzionati.

I Signori Musoni e Statella impugnavano tale decisione ed all'odierna udienza avanti a questa Commissione i ricorsi venivano riuniti.

Nel ricorso, in ordine all'impossessamento della somma derivante dall'incasso del torneo Apuania Cup entrambi affermavano che si trattava della trattenuta della somma da questa iniziativa derivante e che avevano manifestato al propria disponibilità alla restituzione al Consiglio Direttivo, ma non al presidente della U.S. Marinella.

Sia Musoni sia Statella comparivano innanzi a questa Commissione e rilasciavano dichiarazioni di natura sostanzialmente ammissiva dei fatti in contestazione, e facevano comprendere alla Commissione che era sorta una situazione di incompatibilità con la persona del presidente della U.S. Marinella, e che avevano avuto l'appoggio della maggioranza dei genitori dei ragazzi della scuola calcio, prima di lasciare la società per passare ad un'altra.

Questa Commissione d'Appello Federale ritiene i Signori Marco Musoni e Antonio Statella responsabili delle contestazioni loro ascritte.

Il comportamento e la condotta dei medesimi sono state provate attraverso l'attività di natura istruttoria del componente dell'Ufficio Indagini ed i medesimi hanno confermato l'intero impianto della impostazione accusatoria.

Il comportamento degli stessi - al di là ogni considerazione sui contrasti sorti ed intercorsi con il presidente della U.S. Marinella - integra gli estremi dei doveri e degli obblighi imposti ad ogni tesserato attraverso i contenuti dell'art. 1 del Codice

di Giustizia Sportiva.

L'aver in ogni modo trattenuto somme derivanti da incassi di torneo, l'aver fatto pagare ai genitori dei ragazzi della scuola calcio somme di danaro per cartellini e materiale ricevuto dagli sponsor si può tranquillamente considerare un abuso di fiducia sia nei confronti degli organi sociali sia nei confronti dei genitori medesimi. Di tale attività di natura finanziaria non vi è mai stata alcuna traccia nella contabilità della U.S. Marinella e manca un qualsivoglia rendiconto della gestione complessiva di tali somme, circostanza, questa, che presenta gli estremi di una non legittima trattenuta di qualsiasi ammontare di cui avevano il possesso.

Il comportamento processuale tenuto dai Signori Musoni e Statella è stato, in ogni modo, improntato lealtà e correttezza, avendo essi sostanzialmente ammesso gli addebiti loro contestati, sin dall'inizio al responsabile dell'Ufficio Indagini, confermando, successivamente avanti a questa Commissione i contenuti delle originarie dichiarazioni.

Per tali considerazioni si reputa, pertanto, congruo ridurre la sanzione dell'inibizione fissandola al 30.6.2006.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli nn. 8 e 9 e rispettivamente: accoglie parzialmente l'appello come innanzi proposto dal Sig. Musoni Marco, riducendo la sanzione inflitta al 30.6.2006. Ordina restituirsi la tassa reclamo - accoglie parzialmente l'appello come innanzi proposto dal Sig. Statella Antonio, riducendo la sanzione inflitta al 30.6.2006. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

10. APPELLO DELL'A.S.D. DUE TORRI AVERSO DECISIONI MERITO GARA ACICATENA/DUE TORRI DELL'8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)

In relazione alla gara disputata il 10.4.2005, giusta C.U. n.69 del 13. aprile 2005, il calciatore Francesco Sciuto veniva squalificato per una giornata (somma di ammonizioni).

Nella gara immediatamente successiva del 13.4.2005 lo stesso ha giocato regolarmente perché ancora non a conoscenza del richiamato C.U. n.69, per cui, la squalifica doveva in ipotesi essere scontata nella gara immediatamente successiva del 17.4.2005.

Senonché, nella gara del 13.4.2005 il calciatore Sciuto è stato espulso.

Giusta il disposto del dell'art.41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice medesimo.

In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non poteva giocare la prima gara successiva all'espulsione e, tra l'altro, la detta espulsione, in virtù dell'ultima parte di cui al secondo comma dell'art.41 C.G.S., è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica a tempo, fino al 31.12.2005 (C.U. n.70 del 20 aprile 2005), superandosi con ciò la pena edittale minima automatica di una giornata.

Appare quindi evidente che successivamente al 13.4.2005 (giorno della gara in cui il calciatore è stato espulso) e fino a tutto il 31.12.2005, lo stesso doveva ritenere squalificato in virtù dell'espulsione, attesa l'operatività automatica della detta sanzione. Conseguenza da ciò che in detto periodo, vale a dire quello compreso tra il 13.4.2005 ed il 31.12.2005, il calciatore, non può aver scontato la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni comminatagli con C.U. n.69, in relazione alla gara 10.4.2005.

Detta ultima squalifica, per l'effetto di quanto sopra, doveva essere scontata in epoca posteriore alla squalifica per espulsione, stante l'automatismo di quest'ultima, vale a dire, dopo il 31.12.2005.

Poiché però dopo detta data il calciatore Sciuto ha giocato regolarmente tutte le gare ufficiali (quella in data 4.1.2006, Carini/Acicatena quella in data 8.1.2006 Acicatena/Due Torri), certamente quando ha disputato la detta ultima gara era in posizione irregolare per non aver ancora scontato la squalifica per somma di ammonizioni di cui al C.U. n.69.

Appare quindi fondato il proposto appello, per cui, deve essere integralmente riformata la pronuncia in epigrafe della Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Due Torri di Paraino (Messina), annulla la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge all'A.C.R.D. Acicatena la sanzione della perdita della gara sopra indicata per 0 - 3. Ordina restituirsì la tassa reclamo.

11.A.S.D. TAORMINA AVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/ACICATENA DEL 14.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)

In relazione alla gara disputata il 10.4.2005, giusta C.U. n.69 del 13.4.2005, il calciatore Francesco Sciuto veniva squalificato per una giornata (somma di ammonizioni).

Nella gara immediatamente successiva del 13.4.2005 lo stesso ha giocato regolarmente perché ancora non a conoscenza del richiamato C.U. n.69, per cui, la squalifica doveva in ipotesi essere scontata nella gara immediatamente successiva del 17.4.2005.

Senonché, nella gara del 13.4.2005 il calciatore Sciuto è stato espulso.

Giusta il disposto dell'art.41 comma 2 C.G.S., il calciatore che viene espulso nel corso di una gara ufficiale, è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice medesimo.

In virtù del detto automatismo, quindi, certamente il calciatore non poteva giocare la prima gara successiva all'espulsione e, tra l'altro, la detta espulsione, in virtù dell'ultima parte di cui al secondo comma dell'art. 41 C.G.S., è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con la squalifica a tempo, fino al 31.12.2005 (C.U. n.70 del 20 aprile 2005), superandosi con ciò la pena edittale minima automatica di una giornata.

Appare quindi evidente che successivamente al 13.4.2005 (giorno della gara in cui il calciatore è stato espulso) e fino a tutto il 31.12.2005, lo stesso doveva ritenere squalificato in virtù dell'espulsione, attesa l'operatività automatica della detta sanzione. Conseguenza da ciò che in detto periodo, vale a dire quello compreso tra il 13.4.2005 ed il 31.12.2005, il calciatore, non può aver scontato la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni comminatagli con C.U. n. 69, in relazione alla gara 10.4.2005.

Detta ultima squalifica, per l'effetto di quanto sopra, doveva essere scontata in epoca posteriore alla squalifica per espulsione, stante l'automatismo di quest'ultima, vale a dire, dopo il 31.12.2005.

Poiché però dopo detta data il calciatore Sciuto ha giocato regolarmente tutte le gare ufficiali, e tra queste, quella del 14.1.2006 Taormina/Acicatena, appare indubbia la sua posizione irregolare e, quindi, fondata la doglianza del Taormina, in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare, che deve ritenere erronea.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Taormina (Messina), annulla la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge all'A.C.R.D. Acicatena la sanzione della perdita della gara a fianco indicata per 0-3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

12. APPELLO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DEL L'AMMENDA DI € 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 224/C del 17.2.2006).

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'esame dell'appello proposto dal Taranto Sport S.R.L. di Taranto alla seduta del 30.3.2006.